

INTERROGAZIONE n. 6

RIFIUTI: REGOLAMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA

L'art. 25 al comma 6 del "REGOLAMENTO DEI SERVIZI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI" stabilisce che: *"I contenitori dei rifiuti, chiusi accuratamente, dovranno essere esposti dagli utenti del servizio di raccolta sul marciapiede o, in mancanza, al margine del tratto di strada prospiciente le abitazioni non prima delle ore 22.00 del giorno precedente e non dopo le ore 6 del giorno stabilito per la raccolta."*

Mi sono state segnalate molte date ad alcuni condomini per aver anticipato l'esposizione dei rifiuti, ma è sotto gli occhi di tutti che tale norma è spesso disattesa da molti condomini della nostra città, dove il servizio di gestione dei rifiuti viene assegnato normalmente a soggetti terzi che hanno orari di lavoro non rientranti nella fascia 22-6.

Chiedo se ci sono condomini che hanno deroghe per l'orario di esposizione dei rifiuti?

Visto che il Regolamento è datato (ci sono ancora le sanzioni espresse in Lire), non è opportuno che lo si riveda in modo da aggiornarlo e renderlo attuabile e non consentire discriminazioni nella sua applicazione?

Consigliere Riccardo MALAVOLTA